

DELIBERA N. 172/23/CONS

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI RADIO CERDA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2023;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 28 e 29 maggio seguenti l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*;

VISTA la nota dell’8 giugno 2023 (prot. n. 0153978) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato su segnalazione a firma del Sindaco di Cerda On. Salvatore Geraci del 18 maggio 2023, integrata da nota del 19 maggio 2023, per la presunta

violazione della par condicio asseritamente posta in essere da Radio Cerda Antenna Uno, sulla pagina Facebook denominata Radiocerdaantennauno;

VISTI gli atti del procedimento, in particolare la richiesta di controdeduzioni trasmessa dal Corecom Sicilia all'emittente radiofonica Radio Cerda Antenna Uno relativamente ai contenuti pubblicati sulla pagina Facebook oggetto di segnalazione, riconducibile al responsabile dell'emittente, Sig. Calogero Del Castillo;

VISTE le controdeduzioni del 25 maggio 2023, a firma del Sig. Calogero Del Castillo, in cui si rappresenta, in sintesi, quanto segue:

- *In qualità di Direttore responsabile dell'Associazione culturale Radio Cerda Antenna Uno, preciso che l'unica pagina sul socialnetwork Facebook ufficiale reca la denominazione corretta "Radio cerda antenna uno" (con gli spazi fra le parole) e il logo ufficiale dell'associazione come immagine del profilo;*
- *Tale pagina, creata nel 2018, è gestita da mia figlia Ventura Del Castillo, collegata al profilo della stessa "Vera Del Castillo" e non ha offerto alcuno spazio alle elezioni amministrative;*
- *La pagina oggetto di contestazione è il mio profilo personale Facebook, non riporta alcun riferimento di contatto dell'Associazione e reca all'interno le mie giornate e le mie passioni;*

VISTE le conclusioni istruttorie del Corecom Sicilia che ritiene sussistente la violazione del disposto degli articoli 5 e 9 della legge 28/2000, proponendo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 10, per le ragioni che si riportano in sintesi:

- *Dalla consultazione della pagina Facebook "Radiocerdaantennauno Radiocerdaantennauno" non si evidenzia in alcun modo che trattasi di pagina personale del Sig. Calogero Del Castillo;*
- *Per quanto riguarda la pagina indicata dal Sig. Del Castillo come pagina ufficiale della radio "Radio cerda antenna uno – Stazione radio" si rileva che la stessa non presenta alcun post pubblicato dal 14 agosto 2018 al 24 maggio 2023;*
- *I cittadini potrebbero ritenere la pagina "Radiocerdaantennauno Radiocerdaantennauno" quale pagina ufficiale della radio;*

CONSIDERATO che l'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che le emittenti devono garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che, in particolare, l'art. 5, comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che: *"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto";*

CONSIDERATO che, in particolare, l'art. 5, comma 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che: *“I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni comunali (30 marzo 2023) fino alla chiusura della campagna elettorale del 12 maggio 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 3 della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici”*;

RITENUTO che, al fine di applicare l'art. 5 della legge 28/2000, è necessario fare riferimento alla programmazione dell'emittente radiofonica e non già alle pubblicazioni su profili o pagine Facebook eventualmente ad essa collegati, o in qualche modo riconducibili;

RILEVATO che non risulta acquisito il monitoraggio delle trasmissioni dall'emittente radiofonica per valutare l'eventuale mancato rispetto dell'equilibrio della programmazione, in ossequio al dettato del citato articolo 5;

RITENUTO che, al fine di applicare l'art. 9 della legge 28/2000, è necessario che l'attività comunicativa sia posta in essere da una pubblica amministrazione o sia in qualche modo ad essa riconducibile;

RILEVATO che, nel caso di specie, la comunicazione oggetto di segnalazione non promana da un ente pubblico;

RITENUTO, pertanto, di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia, in quanto non risulta effettuata la valutazione della programmazione complessiva dell'emittente radiofonica e la comunicazione non promana da una pubblica amministrazione;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Signor Calogero Del Castillo e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba